

# Bulla

Trasferimento della sede Patriarcale di Venezia  
dalla chiesa di San Pietro denominata *del Castello*  
alla basilica di San Marco.

Il Vescovo Pio

Servo dei servi di Dio

A perpetua memoria (della cosa).

§ 1. Le chiese che, o per il sepolcro di un qualche Santo, o per insigni memorie di carattere sacro o per splendore di antichità e di culto, più delle altre vengono frequentate, è conveniente che siano il più possibile accresciute di privilegi e della benignità dell'autorità apostolica, così che ne derivino anche più intensi stimoli per la religiosità popolare. D'altronde è noto con quanto afflusso da parte dell'intera cristianità la basilica di San Marco in Venezia sia celebrata, non solo per la stupenda costruzione architettonica, ma per il tesoro incomparabilmente prezioso del sacro corpo dello stesso Evangelista, che in essa viene conservato con grandioso apparato.

§ 2. E poiché, per la durezza dei tempi passati, è accaduto che il capitolo Patriarcale di Venezia ab-

bia cessato di svolgere i consueti uffici quotidiani e le sacre funzioni nella chiesa Patriarcale di San Pietro di Castello, e che l'ampia contigua dimora, assegnata per decorosa abitazione del Patriarca e per la curia Patriarcale, sia stata convertita ad altri usi impropri, per cui si verificò che, tanto il detto capitolo, quanto lo stesso Patriarca, furono costretti a trasferirsi altrove, ne nacque la necessità di pensare seriamente con quali mezzi si potesse provvedere a questa gravissima faccenda in modo consono e definitivo.

§ 3. Certamente nella menzionata basilica di San Marco, un tempo già giurispatronato del doge e della repubblica di Venezia, esisteva una cappella regia, cui attendevano parecchi presbiteri e chierici denominati dal patrono e in questa, come nelle altre chiese da essa dipendenti, già da tempo veniva esercitata dal primicerio come dignità curata, *vere nullius*, una spirituale ordinaria separata giurisdizione. Ma dopo che, in questi ultimi tempi, il governo estinto, con ogni sorta di diritto circa la detta basilica e cappella regia, l'ebbe integralmente ceduta allo stesso [primicerio], quasi doge di Venezia, e al successore della repubblica, in qualunque modo competenti, e [dopo che] il carissimo in Cristo figlio nostro Francesco, imperatore d'Austria e re apostolico d'Ungheria e di Boemia, nonché similmente re di Lombardia e Venezia, Galizia e Lodomeria, ebbe

ratificato in pieno la predetta cessione di diritti e l'ebbe espressamente confermata, Noi, udito il venerabile fratello Giovanni Ladislao Pyrker, attuale Patriarca di Venezia, riteniamo che le faccende di tal genere, debbano essere opportunamente sistemate col metodo sotto da specificare.

§ 4. Dunque, previa soppressione, estinzione e cancellazione d'ogni sorta, tanto della regia cappella e del suo giurispatronato, quanto della *qualitas nullius* con separata giurisdizione del primiceriato e di qualunque altra dignità e ufficio, diritto e privilegio nella suddetta basilica di San Marco e nelle chiese da essa dipendenti di San Giovanni Elemosinarlo ed altre; e parimenti previa l'estinzione della dignità e del titolo Patriarcale nella predetta chiesa di San Pietro di Castello, la quale, vuoi per la sua stessa dislocazione, non è onorata né con tanta solennità, né con tanto concorso di popolo, a ragion veduta e con matura deliberazione da parte nostra, e dalla pienezza della potestà apostolica, per la gloria stessa di Dio onnipotente, eleviamo la basilica di San Marco di Venezia al grado e alla dignità di chiesa Patriarcale e in essa erigiamo di nuovo, e in perpetuo stabiliamo, la sede Patriarcale e la cattedra per il predetto Giovanni Ladislao e per i suoi successori nel Patriarcato di Venezia, nonché il capitolo Patriarcale, cosicché lì l'attuale Patriarca di Venezia e i suoi successori, pro *tempore deputati* dalla Sede apostolica, godano dei diritti, onori, privilegi, pre-

rogative, giurisdizioni, preminenze, beni e redditi in qualsiasi modo loro legittimamente spettanti, e abbiamo un'abitazione conveniente e comoda tanto per se stessi che per la curia Patriarcale in quella parte del *palazzo* una volta del doge di Venezia [ducale] che, dalla benignità del lodato Francesco imperatore e re, per questi usi, liberamente e in perpetuo, fu ceduta e donata in forma di pubblico strumento già acquisito e diligentemente custodito negli atti della nostra congregazione preposta agli affari concistoriali.

§ 5. Inoltre il nuovo capitolo Patriarcale nella chiesa di San Marco consterà per il futuro di due dignità, la prima cioè, dopo quella pontificale, dell'arcidiaconato e la seconda dell'arcipresbiterato curato, nonché di dodici canonicati e altrettante prebende, comprese in esse prebende la teologale e la penitenziaria; e certamente l'arcipresbiterato curato e le prebende teologale e penitenziaria, da designare stabilmente dal predetto Patriarca Giovanni Ladislao, siano poi conferite per concorso secondo la forma dei sacri canoni. Poi, dall'entrata in vigore della presente lettera, dichiariamo e ordiniamo che dallo stesso Patriarca siano istituiti canonicamente dei diletti figli, trovati degni e idonei, cioè nell'arcidiaconato il presbitero Luciano de Luciani, nell'arcipresbiterato curato il presbitero Giovan Battista Albrizzi e nei dodici canonicati i presbiteri Gio-

vanni Francesco Cecchini, Angelo Penti, Angelo Benuzzi, Angelo Sesler, Giuseppe Graderigo [*sic* per Gradenigo?], Domenico Merlo, Giuseppe Bagnò, Paolo Chiaranda, Fortunato Maria Rosada, Luigi Miani, Augusto Molin e Simeone Arrigoni, fermo restando nel frattempo l'incarico di teologo e di penitenziere per coloro che rispettivamente esercitano di fatto questo ufficio e parimenti fermo restando l'indulto di usare le medesime insegne concesso da noi in perpetuo al capitolo Patriarcale una volta di San Pietro, e per di più impartita ora allo stesso moderno e *pro tempore esistente* capitolo Patriarcale di San Marco la facoltà di emanare statuti, ordini e decreti per il servizio del coro e le funzioni ecclesiastiche e per l'amministrazione dei redditi e l'opportuna direzione delle altre cose a sé pertinenti, provvedimenti tuttavia leciti ed onesti, per nulla in contrasto con le regole canoniche, da esaminare e da approvare preventivamente dal predetto Patriarca.

§ 6. Inoltre nella stessa chiesa Patriarcale di San Marco, per il suo decoroso servizio, stabiliamo che vengano istituiti dal menzionato Patriarca cinque cappellani, o beneficiati, due maestri delle cerimonie, due diaconi, e due suddiaconi titolari, due sacristi, due direttori del coro, dodici presbiteri chiamati *Juvenes chori* e due operatori.

§ 7. Ma per la dote del suddetto capitolo Patriarcale aggiungiamo ed applichiamo alla canonica tutti i redditi, fondi, onorari e proventi, una volta pertinenti tanto al capitolo Patriarcale in precedenza della chiesa di San Pietro di Castello, quanto al primicerio e ai cappellani chiamati regi della basilica di San Marco, che andranno ora amministrati dal nuovo capitolo Patriarcale; dai quali fondi, proventi, redditi e onorari, le due dignità riceveranno per la propria rispettiva prebenda 1364 lire venete, i dodici canonici *poi* 1064 lire venete a testa, tuttavia in modo tale che dagli altri proventi, introiti, emolumenti, eventualità o frutti di residenza, o in mancanza di questi dall'insieme dei predetti redditi, venga costituita una certa somma nella forma dei decreti del sacro concilio di Trento e venga accantonata per essere convertita nelle quotidiane distribuzioni, ed essa sia in seguito divisa tra le dignità, i canonici e gli altri che partecipano ai divini uffici, secondo la norma da prescrivere in proporzione dal suddetto Patriarca. Inoltre alle singole dignità e ai canonici dovrà essere assegnata una congrua abitazione. Che in verità ai cinque cappellani, o beneficiati, ai due maestri delle cerimonie, ai due diaconi, ai due suddiaconi titolari, ai due sacristi, ai due direttori del coro, ai dodici presbiteri chiamati *Juvenes chori* e ai due operatori aggiudichiamo canonicamente in perpetuo la somma di 7842 lire venete, già ad essi assegnata, da dividere tra loro, in ragione

dei lavori e del servizio da prestare da ciascuno di loro, equa proporzione, da parte del suddetto Patriarca, avendo provveduto nel frattempo a un congruo sostentamento di quei membri del clero, un tempo regia cappella di San Marco, che forse, in questo nuovo ordinamento del capitolo Patriarcale, non avessero ottenuto un beneficio o un qualche officio.

§ 8. La cura poi delle anime dei parrocchiani della chiesa Patriarcale di San Marco risiederà abitualmente presso il capitolo Patriarcale e attualmente sarà esercitata dal predetto Giovan Battista Albrizzi che viene ad avere la dignità dell'arcipresbiterato e poi dai suoi successori nell'arcipresbiterato, da scegliere previo concorso nella forma dei sacri canoni: ma riguardo alle(chiese) parrocchiali dipendenti dalla ricordata chiesa di San Marco, il Patriarca attuale e in carica *pro tempore* provvederà ad esse con idonei presbiteri da istituire canonicamente in cura d'anime, e con dei loro aiutanti, dopo aver costituito per loro una conveniente congrua e rispettivamente stipendio.

§ 9. Una volta soppressi, nel modo e nella forma suddetti, la dignità e il titolo Patriarcale nella chiesa di San Pietro di Castello, in considerazione della sua vetustà e magnificenza, decoriamo in perpetuo la stessa del titolo di basilica, ad *instar* delle basiliche minori di Roma [dell'alma città] e in essa sta-

biliamo una cura d'anime abituale presso il capitolo Patriarcale, e attuale presso un presbitero tra quelli approvati in formale concorso, da nominare da parte dello stesso capitolo Patriarcale, da istituire in forma canonica da parte dell'ordinario e da chiamare arciprete, che un idoneo vicario curato e sei altri presbiteri cooperatori coadiuveranno nell'esercizio della cura d'anime e ad essi, insieme con altri tredici presbiteri, denominati *iuvenes chori*, ingiungiamo il compito sia di prestare servizio al coro della predetta basilica, quanto di adempiere tutti i peculiari pii legati connessi agli altari della chiesa stessa, o prescritti dai fondatori, fermi restando inoltre il favore per i fondi della detta basilica di San Pietro, sopra i quali gli stessi pii legati furono imposti. Ma trasferiamo, con apostolica autorità, tutti gli altri pii legati e gli oneri delle messe, riguardanti cumulativamente la medesima basilica e il capitolo, alla chiesa di San Marco, affinché lì, attraverso il capitolo Patriarcale possano, e debbano, essere comodamente adempiuti. Poi, per congruo e decoroso sostentamento di tutti gli inservienti della predetta basilica di San Pietro, riceveranno rispettivamente, l'arciprete, oltre l'abitazione, settecento lire venete da beni stabili a da livelli, il vicario curato, oltre la casa, analogamente cinquecento lire, i sei cooperatori trecentocinquanta lire per ciascuno e i tredici presbiteri chiamati *Juvenes chori un* congruo annuale stipendio dal tesoro regio, invece alla chiesa di San

Pietro, per la manutenzione del culto divino, della fabbrica, e della parrocchia succursale rimarranno analogamente assegnate all'anno 1549 lire con 98 soldi.

§ 10. Inoltre, affinché la predetta basilica di San Pietro di Castello conservi in perpetuo in futuro, per quanto è possibile in queste nuove circostanze di cose, il suo decoro e splendore, prescriviamo e ordiniamo che, nelle feste di San Pietro principe degli apostoli e di San Lorenzo Giustiniani, Protopatriarca di Venezia, nonché il 3 novembre, per l'anniversario delle esequie di tutti i patriarchi defunti di Venezia, e parimenti nei vesperi della domenica *infra* l'Ottava della solennità del Santissimo *Corpus Christi*, per fare la processione sinodale del sacramento della Santissima Eucarestia, il nuovo capitolo Patriarcale di San Marco sia tenuto a svolgere ogni anno il servizio del coro nella medesima basilica di San Pietro di Castello e perciò esimiamo e dispensiamo il capitolo Patriarcale stesso e il clero dallo svolgere, in simili giorni, gli uffici divini nella detta chiesa di San Marco.

§ 11. Deliberiamo che la presente lettera e tutte le norme in essa contenute, anche nel caso che gli eventuali aventi interesse o che pretendono di averlo, chiunque siano, non siano stati convocati e ascoltati e non abbiano consentito su quanto premesso,

assolutamente mai siano tacciate di vizio di subre-  
zione, odobrezione oppure di nullità o piuttosto di  
difetto di Nostra volontà, impugnate o chiamate in  
controversia, ma che esse restino e abbiano a durare  
in perpetuo valide ed efficaci e sortiscano e man-  
tengano i propri effetti pieni e integri, e così, da  
tutti quelli a cui spetta, debbano essere inviolabil-  
mente osservate.

§ 12. Nonostante gli statuti, e consuetudini, per-  
sino privilegi, indulti e lettere apostoliche delle sud-  
dette chiese, corroborati anche da giuramento, con-  
fermazione apostolica o qualunque altra stabilità, e  
nonostante tutte le altre cose contrarie di qualunque  
tipo.

§ 13. Pertanto assolutamente a nessuno sia lecito  
sminuire questa pagina della Nostra soppressione,  
estinzione, annullamento, erezione, costituzione, col-  
lazione, istituzione, indulto, facoltà, assegnazione,  
trasferimento, dispensa, mandato, decreto, deroga e  
volontà, o contrastarla con ardire temerario: ma se  
qualcuno si sarà azzardato ad attentare ciò, sappia  
che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei  
beati apostoli Pietro e Paolo.

*Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, nell'anno 1821  
dell'incarnazione del Signore, il 24 settembre, nell'anno venti-  
duesimo del Nostro Pontificato.*

